

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 21 febbraio 2002, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato della
Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la
proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari
internazionali

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

1. All'articolo 165 del codice penale militare di guerra, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 31 gennaio 2002, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Ai fini della legge penale militare di guerra, per conflitto armato si intende il conflitto in cui una almeno delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche.

In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini organicamente la materia, le disposizioni del presente titolo si applicano alle operazioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane».

Art. 3.

1. All'articolo 185-*bis* del codice penale militare di guerra, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *g*), della legge 31 gennaio 2002, n. 6, le parole: «da uno» sono sostituite dalle seguenti: «da due».

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 451

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «n. 421,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6,» e le parole: «e ai connessi interventi in base a risoluzioni dell'ONU» sono sostituite dalle seguenti: «e al connesso intervento internazionale denominato ISAF (International Security Assistance Force)».

All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, le parole: «e, per il personale che partecipa all'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, nella misura prevista per il trattamento economico all'estero con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman» sono sostituite dalle seguenti: «. Per il personale che partecipa all'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, la misura del 90 per cento è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman».

All'articolo 6, comma 2, le parole da: «salvo quanto previsto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «come modificato dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, di conversione del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, e dalla legge di conversione del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 421 del 2001».

All'articolo 7, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 6».

All'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire apposito incarico, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare il completamento urgente dei lavori di costruzione della discarica di Lezhe in Albania, fatti salvi gli effetti prodotti dalla proroga al 31 ottobre 2001 della nomina del Commissario delegato per l'utilizzo dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione per la "Missione Arcobaleno"».

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - (Missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia). - 1. La denominazione della missione di monitoraggio della Comunità europea nei territori della ex Jugoslavia

ECMM è modificata in missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia EUMM.

2. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 26 maggio 2000, n. 147, relativo alla partecipazione italiana alla missione di cui al comma 1, è prorogato fino al 31 marzo 2002».

All'articolo 15, comma 1, le parole: «in euro 250.960.940» sono sostituite dalle seguenti: «in 251.149.096 euro».